



# COMUNE DI MONTE CREMASCO

Provincia di Cremona

UFFICIO POLIZIA LOCALE



Via Roma, 12 - ☎ 26010 - Monte Cremasco (CR) - ☎ 0373/791121-792488 - Fax 0373/791635

e-mail: [polizia.locale@comune.montecremasco.cr.it](mailto:polizia.locale@comune.montecremasco.cr.it) - pec: [polizialocale.montecremasco@pec.it](mailto:polizialocale.montecremasco@pec.it)

R. O. Nr. <b>16/2026</b>	O G G E T T O	<b>Ordinanza Sindacale Contingibile ed Urgente per interventi di lotta contro la zanzara e per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da virus Zika, mediante trattamenti adulticidi nell'area nord dell'abitato e precisamente nelle Vie Giuseppe Garibaldi, Matteotti, Industriale, 1° Traversa Industriale, Carlo Cattaneo, Privata Carlo Cattaneo, Don Minzoni, Giuseppe Mazzini, Senato, Repubblica, Silvio Pellico, Enrico De Nicola, Carrubbio, Risorgimento ed aree limitrofe</b>
Data <b>30/06/2026</b>		
Prot. <b>5073</b>		

## IL SINDACO

**PREMESSO** che il Comune di Monte Cremasco esegue trattamenti larvicidi e adulticidi sulle aree pubbliche di competenza nonché sugli edifici comunali e relative pertinenze, finalizzati al contenimento delle popolazioni di zanzare;

**VISTA** la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara del genere *Aedes*;

**CONSIDERATO** che è pervenuta agli uffici comunali in data 26/06/2026 prot. 4924 la segnalazione da parte dell'ATS Val Padana (prot.57575/26 del 25/06/2026) di un caso sintomatico accertato di infezione del virus Zika (trasmesso principalmente da zanzara del genere *Aedes*) e contestuale richiesta di disinfestazione entro un raggio non inferiore a 200 metri;

**RITENUTO** al riguardo che l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie consiste nella massima riduzione possibile della popolazione di zanzara del genere *Aedes*, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta all'insetto medesimo, agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti adulticidi e larvicidi in **area pubblica e privata**;

**VISTA** l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano datata 15/01/2020 sul documento recante "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025" prorogato al 31/12/2026 con Atto Conferenza Stato Regioni n. 245 del 18/12/2025;

### **RICHIAMATA**

- la nota del Ministero della Salute prot. n. 0001510 del 28/04/2026 – DGEM-MDS-P avente per oggetto "ARBOVIROSI – stagione vettoriale 2026 - Prevenzione, sorveglianza ed interventi in risposta alla circolazione delle arbovirosi oggetto di sorveglianza del piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi, PNA 2020-2025
- la DGR n. XII/5589 del 30/12/2025 relativa agli indirizzi di programmazione del SRR per l'anno 2026 ed in ordine agli obiettivi delle Agenzie di Tutela della salute (A.T.S.), dell

Aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.) e dell'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) anno 2026;

- la nota di Regione Lombardia avente ad oggetto: Misure di lotta per il contenimento delle zanzare. Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori;

**VISTA** la nota prot. n° 46214/26 del 21/05/2026 inviata da ATS Val Padana dipartimento di Igiene e prevenzione Sanitaria prot. 46214/26 del 21/05/2026 ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Mantova e Cremona avente ad oggetto: Stagione vettoriale 2026 - prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori in particolare dalle zanzare.

**DATO ATTO CHE:**

- a livello europeo, il 2018 è stato caratterizzato dal più alto numero di segnalazioni di casi di West Nile Disease e che in Lombardia i dati epidemiologici riguardanti la WND, hanno confermato 48 casi autoctoni di meningo-encefalite da West Nile Virus, Regione Lombardia ha rafforzato le misure preventive e la sorveglianza su uccelli, equidi e zanzare per la prevenzione e sorveglianza della WND;
- nel 2025 i casi confermati di West Nile Disease in Lombardia sono stati 90, i casi confermati di Dengue sono stati 56, i casi confermati di Chikungunya sono stati 19, i casi confermati di Zika sono stati 1, i casi confermati di Usutu sono stati 3, i casi confermati di TBE sono stati 4, i casi confermati di Toscana virus sono stati 4 (dati estratti dal portale ISS Arbovirusi e dal Bollettino di Sorveglianza arbovirusi n° 17/2026 - Settimana ISO 17 - 28/04/2026 di Regione Lombardia);

**CONSIDERATO** al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Dengue/Zika/Chikungunya/West Nile, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

**EVIDENZIATO inoltre che:**

- la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione;
- la lotta integrata si basa prioritariamente sull'eliminazione di focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenire la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;
- l'intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e di intervento di contrasto in caso di emergenze sanitarie;

**RITENUTO** altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Dengue/Zika/Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà, in accordo con ATS Val Padana, ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

**CONSIDERATA** la necessità di provvedere con urgenza all'esecuzione di trattamenti adulticidi nell'area nord dell'abitato e precisamente nelle Vie Giuseppe Garibaldi, Matteotti, Industriale, 1° Traversa Industriale, Carlo Cattaneo, Privata Carlo Cattaneo, Don Minzoni, Giuseppe Mazzini, Senato, Repubblica, Silvio Pellico, Enrico De Nicola, Carrubbio, Risorgimento, aree limitrofe ed ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

**RILEVATO** che sono presenti aree pubbliche stradali e aree private, quali aree cortilizie, balconi, davanzali, lastrici solari, ecc....;

**VISTI:**

- il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie (Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265) e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Regolamento Locale d'Igiene

**ORDINA**

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nell'area nord dell'abitato e precisamente nelle Vie Giuseppe Garibaldi, Matteotti, Industriale, 1° Traversa Industriale, Carlo Cattaneo, Privata Carlo Cattaneo, Don Minzoni, Giuseppe Mazzini, Senato, Repubblica, Silvio Pellico, Enrico De Nicola, Carrubbio, Risorgimento ed aree limitrofe, di permettere l'accesso degli addetti alla disinfestazione per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area cortiliva privata;

**ORDINA INOLTRE**

Di attenersi a quanto prescritto degli addetti alla attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che tali focolai abbiano a riformarsi;

**DISPONE**

Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il personale della Polizia Locale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

**AVVERTE**

Che in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza si procederà all'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 25,00 ed € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;

**DISPONE INOLTRE**

che la presente ordinanza venga notificata ai soggetti proprietari sopraindicati, nonché agli attuali occupanti dell'immobile, ad eventuali altre persone comunque interessate ed alla [pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale](#) nelle forme e nei termini di legge.

Che copia della presente venga trasmessa ai seguenti soggetti:

- al Prefetto della Provincia di Cremona [protocollo.prefcr@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefcr@pec.interno.it)
- Ats Valpadana [protocollo@pec.ats-valpadana.it](mailto:protocollo@pec.ats-valpadana.it)
- Ufficio Polizia Locale di Monte Cremasco [polizialocale.montecremasco@pec.it](mailto:polizialocale.montecremasco@pec.it)
- Stazione Carabinieri di Pandino [tcr20488@pec.carabinieri.it](mailto:tcr20488@pec.carabinieri.it)
- All'ufficio tecnico comunale di Monte Cremasco [ufficio.tecnico@comune.montecremasco.cr.it](mailto:ufficio.tecnico@comune.montecremasco.cr.it)

**RICORDA CHE**

Ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso amministrativo avanti al Prefetto della Provincia di Cremona entro 30 giorni dalla notifica/pubblicazione dello stesso;

A norma dell'articolo 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 nr. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 nr. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;

Dalla Residenza Municipale lì, 30/06/2026



Il Sindaco  
avv. Giuseppe Lupo Stanghellini

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lupo Stanghellini", is written over the printed name.